



BRUNELLO CUCINELLI

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

Sede legale: Corciano (PG), fraz. Solomeo, Viale Parco dell'Industria, 5

Capitale sociale: Euro 13.600.000 interamente versato

C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 01886120540

n. R.E.A. 165936

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

SOMMARIO

1. DEFINIZIONI.....	3
2. PREMESSA	4
3. ELENCO SPECIALE	5
4. ISCRIZIONE NELL' ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO.....	5
4.1 Presentazione di una richiesta di iscrizione	5
4.2 Iscrizione nell'Elenco Speciale.....	6
4.3 Conseguimento del voto maggiorato	6
5. CANCELLAZIONE DALL' ELENCO SPECIALE.....	7
5.1. Comunicazione di rinuncia irrevocabile	7
5.2 Comunicazione di perdita del diritto.....	8
5.3 Cancellazione d'ufficio	8
6. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO.....	8
7. CONSERVAZIONE O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE	9
7.1 Conservazione della maggiorazione	9
7.2 Estensione del diritto alla maggiorazione	10
8. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO	10
8.1 Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale	10
8.2. Modifica del capitale sociale	11
9. INCARICATO.....	11

1. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti altrove nel presente Regolamento, i termini e le definizioni di seguito elencati, contraddistinti con lettera iniziale maiuscola, hanno il significato a ciascuno di essi attribuito di seguito. Inoltre, se non diversamente specificato, i riferimenti al genere maschile includono il genere femminile e i riferimenti al singolare includono il plurale e viceversa.

Assemblea: indica l'Assemblea degli Azionisti della Società;

Azione/i: le azioni ordinarie emesse dalla Società;

Azionisti: i titolari di Azioni;

Codice Civile, cod. civ. o c.c.: il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato;

Comunicazione: indica la comunicazione effettuata dagli intermediari alla Società attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 44, comma 2, del Provvedimento unico sul post-trading;

Consiglio o Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione della Società.

Diritto Reale Legittimante: indica la piena proprietà di un'Azione con diritto di voto, la nuda proprietà di un'Azione con diritto di voto o l'usufrutto su di un'Azione con diritto di voto;

Elenco Speciale o Elenco: indica l'apposito elenco istituito dalla Società ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, disciplinato dall'art. 6 dello Statuto, in cui sono iscritti, a loro richiesta, i titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno chiesto la maggiorazione del voto;

Emittente / Società / Brunello Cucinelli: Brunello Cucinelli S.p.A., con sede legale in Solomeo di Corciano, Viale Parco dell'Industria, 5 codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'Umbria 01886120540;

Incaricato: indica il soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

Intermediario/i: indica i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono depositate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera m) del Provvedimento unico sul post-trading;

Periodo: periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale;

Provvedimento unico sul post-trading: indica il provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia contenente la "*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*" adottato da Consob e Banca d'Italia con provvedimento del 13 agosto 2018, come successivamente modificato e integrato;

Record Date: indica la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente;

Regolamento: indica il presente "Regolamento per il voto maggiorato" approvato dal Consiglio nella riunione del 18 aprile 2023;

Regolamento Emittenti: il regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 in materia di emittenti, come successivamente modificato e integrato;

Richiedente: soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato e presenti richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale;

Statuto Sociale: lo statuto sociale dell'Emittente;

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, come successivamente modificato e integrato;

Ultimo Intermediario: l'Intermediario che abbia la sede legale o principale in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e che tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza di soggetti che non operano in qualità di Intermediari (investitori finali), così come definito all'art. 2, comma 1, lettera s), del Provvedimento unico sul post- trading.

2. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 1, del TUF, gli statuti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati possono disporre che sia attribuito il voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, con riferimento a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito elenco. La CONSOB, con il Regolamento Emittenti, ha stabilito le disposizioni di attuazione dell'articolo citato (in particolare, ai fini del presente Regolamento, si richiamano gli artt. 85-*bis* e 143-*quater* del Regolamento Emittenti e l'articolo 44 del Provvedimento unico sul post-trading).

L'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente in data 27 aprile 2023 ha approvato la modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, introducendo – in esercizio della facoltà prevista dall'articolo 127-*quinquies*, comma 1, del TUF – la disciplina del voto maggiorato.

Ai sensi di tale disciplina sono attribuiti due voti per ciascuna Azione, qualora la stessa sia appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale.

Il presente Regolamento, entrato in vigore dalla data di iscrizione della modifica statutaria relativa all'introduzione del voto maggiorato presso il competente registro delle imprese, ha lo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli Azionisti, la Società e gli Intermediari. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Monte Titoli S.p.A. quale soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.

Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento unico sul post-trading, agli orientamenti espressi dalla CONSOB e allo Statuto Sociale.

Tutte le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del presente Regolamento, e rese pubbliche mediante il sito internet della Società (<http://investor.brunellocucinelli.com/it>, nella sezione “*Governo Societario – Voto Maggiorato*”). Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per meri adeguamenti normativi e/o regolamentari ovvero di carattere puramente formale e che non alterino nella sostanza il contenuto del Regolamento potranno essere approvate da ciascun Amministratore Delegato e/o dal Presidente del Consiglio, che ne riferiranno al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione consiliare utile. Il Regolamento, dopo ogni modifica o integrazione, è pubblicato sul sito internet della Società (<http://investor.brunellocucinelli.com/it>, nella sezione “*Governo Societario – Voto Maggiorato*”).

3. ELENCO SPECIALE

La Società istituisce ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF e dell'art. 6 dello Statuto Sociale, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, l'Elenco Speciale, a cui i titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto sono tenuti ad iscriversi al fine di conseguire tale maggiorazione.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia previste dalla normativa *pro tempore* vigente, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci di cui all'art. 2422 c.c. e all'art. 83-*undecies* del TUF, anche con riferimento al diritto degli Azionisti di esaminare l'Elenco e di ottenerne estratti a proprie spese. Le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione degli Azionisti, a loro richiesta, anche su supporto informatico.

Ai sensi degli artt. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, l'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni relative a ciascuna richiesta di iscrizione:

- a) i dati identificativi del Richiedente, con indicazione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, della eventuale sottoposizione a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF (e la relativa catena di controllo);
- b) il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;
- c) la data di iscrizione.

In apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:

- a) i dati identificativi dei soggetti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto;
- b) il numero delle Azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
- c) la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

4. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO

4.1 Presentazione di una richiesta di iscrizione

È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale l'Azionista titolare di un Diritto Reale Legittimante.

Il Richiedente deve presentare apposita richiesta all'Ultimo Intermediario su cui intrattiene il conto titoli su cui sono depositate le Azioni, in conformità a quanto previsto dagli artt. 41, comma 1 e 44 del Provvedimento Unico sul Post-trading, al fine di richiedere a quest'ultimo di far pervenire alla Società un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, indicando il numero di Azioni di cui è richiesta l'iscrizione. La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle Azioni possedute dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante. La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal titolare del Diritto Reale Legittimante o da un suo procuratore o mandatario (allegando la documentazione attestante i poteri di firma di questi ultimi).

Unitamente alla richiesta di iscrizione, l'Intermediario trasmette tramite posta elettronica certificata all'indirizzo registerservices@pec.euronext.com e, in copia, all'indirizzo di posta certificata della Società brunellocucinelli.spa@legalmail.it la Comunicazione ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del Provvedimento unico sul post-trading, attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale. Il modulo per la richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale è riportato nell'Allegato 1 e pubblicato sul sito internet della Società (<http://investor.brunellocucinelli.com/it>,

nella sezione “*Governo Societario – Voto Maggiorato*”). Nel caso in cui il Richiedente sia un soggetto diverso da persone fisiche, lo stesso deve precisare nella richiesta se sia sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell’eventuale controllante (e della relativa catena di controllo) e, inoltre, dovrà tempestivamente comunicare alla Società l’eventuale cambio di controllo.

Non saranno accettate le richieste di iscrizione nell’Elenco Speciale pervenute alla Società direttamente dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante o comunque con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento o consentite dalla normativa *pro tempore* vigente.

4.2 Iscrizione nell’Elenco Speciale

La Società, ricevuta la richiesta di iscrizione nell’Elenco Speciale e verificata per il tramite dell’Incaricato la completezza della documentazione nonché la legittimazione alla richiesta, procede all’iscrizione del Richiedente nell’Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui la richiesta è pervenuta e, in ogni caso, entro la Record Date (se precedente).

La Società e/o l’Incaricato possono richiedere al titolare del Diritto Reale Legittimante - anche per il tramite dell’Intermediario – ulteriori informazioni o documentazione che siano necessari al fine di procedere all’iscrizione nell’Elenco Speciale.

La Società, per il tramite dell’Incaricato, comunica all’Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l’aggiornamento dell’Elenco Speciale:

- i) l’avvenuta iscrizione, restituendo all’indirizzo PEC dell’Intermediario copia della Comunicazione completata con la data di iscrizione nell’Elenco Speciale, ovvero
- ii) il rifiuto dell’iscrizione, restituendo all’indirizzo PEC dell’Intermediario copia della Comunicazione completata con le motivazioni del rifiuto di iscrizione.

4.3 Conseguimento del voto maggiorato

Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del ventiquattresimo mese dall’iscrizione nell’Elenco Speciale, la Società, per il tramite dell’Incaricato, verifica i requisiti per il conseguimento della maggiorazione e provvede ad aggiornare l’Elenco Speciale alla prima nel tempo tra le seguenti date:

- (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o
- (ii) la Record Date, determinata ai sensi della normativa vigente, di un’eventuale Assemblea degli Azionisti della Società successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

Il soggetto iscritto nell’Elenco Speciale consegue la maggiorazione del voto decorso il Periodo, a condizione che non si sia verificata alcuna delle circostanze elencate negli articoli 5 e 6 del presente Regolamento o che comunque non siano venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto di voto ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

La Società, per il tramite dell’Incaricato dà notifica del suddetto aggiornamento dell’Elenco Speciale all’Intermediario, tramite posta elettronica certificata, entro la stessa giornata contabile. Entro il medesimo termine, la Società, per il tramite dell’Incarico, notifica all’Intermediario l’eventuale mancato conseguimento della maggiorazione del voto, indicandone le motivazioni.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi dell'Assemblea degli Azionisti che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

5. CANCELLAZIONE DALL' ELENCO SPECIALE

La Società, per il tramite dell'Incaricato, procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze:

- a) rinuncia irrevocabile dell'interessato al voto maggiorato, riferita a tutte o parte delle Azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove la Società abbia avuto notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del Periodo, secondo quanto previsto dallo Statuto.

5.1. Comunicazione di rinuncia irrevocabile

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo – mediante comunicazione scritta alla Società – la cancellazione (in tutto o in parte) da tale Elenco Speciale, con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, ove maturato, o del diritto di acquisirlo, ove in fase di maturazione, con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale. La rinuncia alla maggiorazione del diritto di voto è irrevocabile, ferma restando la facoltà di procedere a una nuova richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale ai sensi di quanto sopra.

La richiesta deve essere presentata dal titolare del Diritto Reale Legittimante per il tramite dell'Ultimo Intermediario presso cui il titolare medesimo intrattiene il conto titoli su cui sono depositate le Azioni, affinché quest'ultimo provveda a far pervenire alla Società la relativa comunicazione di revoca totale o parziale secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 6, del Provvedimento unico sul post-trading.

L'Intermediario trasmette tramite posta elettronica certificata all'indirizzo registerservices@pec.euronext.com e, in copia, all'indirizzo di posta certificata della Società brunellocucinelli.spa@legalmail.it, la comunicazione di rinuncia totale o parziale ai sensi all'articolo 44, comma 6, del Provvedimento unico sul post-trading, specificando, ove possibile, i riferimenti della Comunicazione originaria di iscrizione.

La Società, ricevuta la richiesta, procede per il tramite dell'Incarico all'aggiornamento dell'Elenco Speciale senza indugio e comunque, al più tardi, entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui è pervenuta la comunicazione di revoca ovvero entro la Record Date, se precedente.

Qualora la rinuncia non riguardi la totalità delle Azioni per le quali è stata fatta l'iscrizione nell'Elenco Speciale e manchi l'indicazione della Comunicazione originaria di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella - per il tramite dell'Incaricato - dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 44, comma 6, del Provvedimento unico sul post-trading.

La Società, direttamente o per il tramite dell'Incaricato, notifica tramite posta elettronica certificata al competente Intermediario - senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua

l'aggiornamento dell'Elenco - la cancellazione, in tutto o in parte, da tale Elenco con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione.

5.2 Comunicazione di perdita del diritto

Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo paragrafo 6.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di Azioni interessate dalla Comunicazione, ovvero di costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette Azioni ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF, l'Intermediario deve darne notizia alla Società, attraverso una comunicazione ai sensi dell'articolo 44, commi 6 e 9, del Provvedimento unico sul post-trading, indicando la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della Comunicazione originaria.

Negli altri casi di perdita del diritto alla maggiorazione, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata dall'interessato.

In tutti i casi di perdita del diritto alla maggiorazione, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata senza indugio e comunque entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e, in ogni caso, entro il giorno di mercato aperto antecedente la Record Date per consentire alla Società di effettuare le comunicazioni previste dalla medesima normativa.

La comunicazione alla Società è trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo registerservices@pec.euronext.com e, in copia, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società brunellocucinelli.spa@legalmail.it.

La Società, ricevuta la comunicazione, procede, per il tramite dell'Incaricato, all'aggiornamento dell'Elenco Speciale, entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui la comunicazione è pervenuta e, in ogni caso, entro la Record Date (se precedente). Qualora manchi l'indicazione della Comunicazione originaria di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, per il tramite dell'Incaricato, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 44, comma 6, del Provvedimento unico sul post-trading.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, segnala - senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale - al competente Intermediario la cancellazione dall'Elenco Speciale o, a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

5.3 Cancellazione d'ufficio

La Società, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, direttamente o per il tramite dell'Incaricato, provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale e ne dà segnalazione - senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale - al competente Intermediario, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

6. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO

Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7, la maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto viene cancellato dall'Elenco Speciale:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell’Azione che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che per “cessione” si intende ogni operazione che comporti il trasferimento dell’Azione, come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull’Azione quando tale costituzione comporti la perdita del diritto di voto da parte dell’Azionista. Si precisa che la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell’usufrutto non determinano la perdita del Diritto Reale Legittimante qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente.

Se, a seguito della costituzione di alcuno dei predetti diritti o vincoli, il titolare del Diritto Reale Legittimante originariamente iscritto nell’Elenco Speciale (i) perde il diritto di voto in relazione a tutte o a parte delle Azioni iscritte nell’Elenco Speciale e (ii) successivamente lo riacquista, deve effettuare, per le Azioni in relazione alle quali si è verificata la predetta causa di interruzione, una nuova richiesta di iscrizione nell’Elenco Speciale ai sensi del precedente paragrafo 4. In riferimento a tali Azioni, il diritto alla maggiorazione matura con il decorso integrale del Periodo decorrente dalla nuova iscrizione.

Resta fermo che, nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle Azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle Azioni diverse da quelle cedute.

Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi a oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;

- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma 2, del TUF.

7. CONSERVAZIONE O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE

7.1 Conservazione della maggiorazione

L’iscrizione nell’Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato eventualmente già maturato) è mantenuta nei casi di:

- a) successione per causa di morte a favore degli eredi e/o dei legatari;
- b) la costituzione, da parte del soggetto iscritto nell’Elenco Speciale, di pegno o usufrutto sulle Azioni fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito all’Azionista;
- c) fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore della società risultante dalla fusione o della società beneficiaria della scissione, con riferimento alle Azioni attribuite alla società beneficiaria;
- d) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dal medesimo soggetto;
- e) in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari;
- f) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust o a una società fiduciaria, in caso di mutamento del trustee o della società fiduciaria, ove non mutino i beneficiari o i fiduciari.

In tali casi, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l’iscrizione nell’Elenco Speciale con la stessa anzianità d’iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato o dell’efficacia del periodo di appartenenza necessario alla maturazione della maggiorazione, se non ancora decorso).

Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono registrate le Azioni, ove queste ipotesi siano notificate all’Intermediario, l’Intermediario comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti. Nelle ulteriori ipotesi di cui sopra, gli aventi causa del titolare del Diritto

Reale Legittimante dovranno presentare un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, secondo quanto disposto nel presente Regolamento e nel Provvedimento Unico sul Post-trading.

Troverà applicazione, per quanto applicabile, il precedente paragrafo 4

La comunicazione deve essere trasmessa all'Incaricato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo registerservices@pec.euronext.com e, in copia, all'indirizzo di posta certificata della Società brunellocucinelli.spa@legalmail.it.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, verifica la legittimazione della richiesta e ne dà comunicazione al richiedente e/o all'Intermediario ai sensi del precedente articolo 4.

7.2 Estensione del diritto alla maggiorazione

La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'Intermediario previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

- a) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti;
- b) alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;
- c) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del voto:

- (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo;
- (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

In tali casi, i titolari del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale anche con riferimento alle Azioni maggiorate o alle azioni ricevute in concambio con la stessa anzianità d'iscrizione delle Azioni già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato). L'Intermediario provvede ad effettuare le comunicazioni richieste dal Provvedimento unico sul post-trading. Ai fini di quanto precede si fa riferimento, per quanto applicabile, al precedente art. 4.

8. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

8.1 Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet (<http://investor.brunellocucinelli.com/it>, nella sezione "Governano Societario – Voto Maggiorato"), i dati identificativi degli aventi diritto che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (comunque superiori

alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF) e della data di iscrizione, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e in ogni caso entro la Record Date.

8.2. Modifica del capitale sociale

La Società comunica al pubblico e alla CONSOB l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall'articolo 85-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla Record Date.

9. INCARICATO

L'Incaricato ha il compito di mantenere e gestire l'Elenco Speciale per conto della Società, provvedendo in particolare a:

- a) monitorare l'indirizzo PEC per la comunicazione delle richieste di iscrizione/cancellazione dall'Elenco Speciale;
- b) dare riscontro agli Intermediari e/o agli Azionisti o ai titolari del Diritto Reale Legittimante in merito alle richieste pervenute nei termini stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente, dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento, potendo chiedere, per conto della Società, ulteriori informazioni che dovessero essere necessarie ai fini delle iscrizioni e/o dell'aggiornamento dell'Elenco;
- c) procedere alle iscrizioni nell'Elenco Speciale, nonché ai relativi aggiornamenti e/o cancellazione, nei termini stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente, dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento;
- d) mantenere l'archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale;
- e) in occasione di ciascuna Assemblea della Società verificare l'attribuzione del voto maggiorato in capo agli Azionisti.